



---

XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

---

**P.D.L.**

<b>55</b>	<b>01.02.2021</b>
-----------	-------------------

**Oggetto:**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 31 (DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)”**

---

# PROPOSTA DI LEGGE

## DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

*Stefano MAI*  
*Sandro GARIBALDI*  
*Alessio PIANA*  
*Mabel RIOLFO*  
*Brunello BRUNETTO*

AVENTE AD OGGETTO:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 31  
(DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE)”.**

**Genova, 28 gennaio 2021**

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE**

Il documento in esame contiene due modifiche alla Legge Regionale di disciplina della Polizia Locale, al fine di cercare di porre in essere una maggiore tutela degli appartenenti ai rispettivi Corpi. Tali operatori, soprattutto in conseguenza di determinate scelte di ridimensionamento riguardanti tutte le Forze dell'Ordine, si trovano sempre più spesso e quotidianamente ad affrontare situazioni, talvolta anche di notevole rilievo, concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza.

In conseguenza di quanto accennato nel precedente capoverso, mediante la presente Proposta di Legge, si esplicita la volontà di dotare gli operatori di Polizia Locale di idonei strumenti pratici, i quali permettano di fronteggiare adeguatamente determinati episodi di illegalità, cercando, nello stesso tempo, di preservare l'incolumità fisica dei soggetti stessi.

Premesso e considerato quanto sopra, l'articolo 1 aggiunge un II comma all'articolo 7 della Legge Regionale 1 agosto 2008 n. 31 (Disciplina in materia di Polizia Locale), nel quale si prevede la dotazione, per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, che effettuano servizi esterni di pattuglia a piedi o in auto/moto, di *spray* privo di effetti lesivi permanenti, bastone estensibile tonfa, manette, giubbotti antitaglio ed antiproiettili, polo traspiranti (per i mesi estivi), berretto da *baseball* e caschi di protezione. L'articolo 2 della Proposta di Legge introduce il comma 2 *bis* all'articolo 14 della Legge Regionale prima citata, mediante il quale, vengono forniti agli operatori di Polizia Locale, in occasione di servizi esterni, la tuta da ordine pubblico e gli stivaletti operativi.

L'articolo 3 esplicita la copertura finanziaria alle modifiche introdotte attraverso il provvedimento in questione, mentre l'articolo 4 dichiara che il presente articolato, considerata l'urgenza di un intervento in materia, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

**PROPOSTA DI LEGGE** avente ad oggetto:  
"Modifiche alla Legge Regionale 1  
agosto 2008 n. 31 (Disciplina in materia di  
Polizia Locale)"

### **Articolo 1**

**(Modifica dell'articolo 7 della L. R.  
31/2008,**

**"Disciplina in materia di Polizia Locale").**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7, è  
inserito il seguente:

*"2 Ai fini della tutela della loro  
incolumità, gli appartenenti ai Corpi e  
Servizi di Polizia Locale, esterni di  
pattuglia a piedi o muniti di auto/moto,  
anche svolti in convenzione o forma  
associata (ex articolo 5 della L. R.  
31/2008), sono dotati di strumenti di  
autotutela, quali spray privo di effetti  
lesivi permanenti, bastone estensibile  
tonfa, manette, giubbotti antitaglio ed  
antiproiettili, polo traspiranti in tessuto  
tecnico (per i mesi estivi), berretto da  
baseball e caschi di protezione" .*

### **Articolo 2**

**(Modifica dell'articolo 14 della L. R.  
31/2008,**

**"Disciplina in materia di Polizia Locale").**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14, è  
inserito il seguente:

*"2 bis: "Per i servizi esterni di pattuglia a  
piedi o in auto/moto, svolti anche in  
convenzione o forma associata (ex  
articolo 5 della L. R. 31/2008), gli*

*appartenenti ai Corpi di Polizia Locale sono dotati di tuta da ordine pubblico e stivaletti operativi; tale previsione è valida anche nei Comuni nei quali sia presente un numero di agenti tale da non permettere la divisione delle mansioni "servizi esterni – pattuglia/servizi interni – ufficio o nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della L. R. 31/2008" .*

**Articolo 3  
(Norma finanziaria).**

1. L'attuazione della presente Legge Regionale avviene compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di Bilancio Regionale.

**Articolo 4  
(Dichiarazione d'urgenza).**

1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

*F.to Stefano MAI*

*F.to Sandro GARIBALDI*

*F.to Alessio PIANA*

*F.to Mabel RIOLFO*

*F.to Brunello BRUNETTO*